

c) a chi sia stato condannato per contravvenzione al porto d'armi;

d) a chi abbia riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, ancorchè amnistiato.

La licenza può, altresì, essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dia affidamento di non abusare dell'arma.

Art. 43.

Al minore non emancipato non può essere accordata la licenza di porto d'armi.

E' però in facoltà del Prefetto di accordare licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il 16° anno di età, che presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e che dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

Art. 44.

Qualora si verificchino in qualche Provincia o Comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con pubblico manifesto, le licenze di portare armi.

CAPO V.

Della prevenzione d'infortuni e disastri.

Art. 45.

Senza licenza del Ministero dell'interno non possono essere fabbricati, nè tenuti in deposito, venduti o trasportati, dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi nel momento dell'impiego.

La stessa licenza è necessaria per la fabbricazione di polveri che abbiano fra i vari componenti la nitrocellulosa o la nitroglicerina.

Il contravventore è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a L. 2000.

Art. 46.

Senza licenza del Prefetto non possono essere fabbricati, tenuti in deposito, venduti o trasportati, polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplosivi.

La licenza è necessaria per tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 47.

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua idoneità.

Art. 48.

Una Commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o deposito di materie esplosive.

Le spese pel funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 49.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri prodotti esplosivi che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quali quantità di prodotti e di materie indicati nell'articolo 45 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto.

Art. 50.

Le licenze per la fabbricazione e deposito di esplosivi di qualsiasi specie sono permanenti, quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate.

Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

E' consentita la rappresentanza.

Art. 51.

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, o si custodiscono materie esplosive di qualsiasi specie, nonchè quelle pel trasporto, importazione o vendita delle materie stesse non possono essere accordate senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito nell'art. 10 debbono essere negate le dette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano subito condanna per delitto contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà o per omicidio anche colposo.

Le licenze stesse non possono essere date a coloro che non dimostrino la propria idoneità.

Art. 52.

E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplosivi che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una Commissione tecnica.

Nel regolamento saranno classificati in categorie tutti i prodotti esplosivi, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento del Ministero dell'interno, che ha carattere definitivo.

Art. 53.

Salvo il disposto dell'art. 27 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplosivi di qualsiasi specie senza licenza del Ministero dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.

La licenza non può essere concessa se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Questa disposizione non si applica per gli esplosivi di transito, pei quali è sufficiente la licenza del Prefetto della Provincia del confine per il quale i prodotti entrano nello Stato.

Art. 54.

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità